

## **TI\_GERICHTE 52.2002.445 vom 25. Juni 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.445](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.445)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.445 du 25 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.445 del 25 giugno 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm).

L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. Giusta l'art. 61 PAmm, il ricorso al tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm). Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm). In concreto trattasi di verificare se, rifiutando di concedere al comune di \_\_\_\_\_ prestazioni del fondo di compensazione, sia stato violato il diritto. 3. Con il termine compensazione orizzontale s'intende l'intervento finanziario versato ai comuni, tramite il fondo di compensazione (art. 6 Legge sulla compensazione intercomunale: LCint, del 18.12.1979, in vigore fino al 31.12.2002, applicabile alla fattispecie) nelle forme descritte agli art. 7 e 8 LCint. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LCINT, i comuni nei quali, per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti e servizi essenziali, occorre un importo globale superiore al 100% dell'imposta cantonale base possono chiedere l'intervento del fondo di compensazione per la copertura dell'eccedenza. L'aiuto sarà accordato solo ai comuni nei quali il gettito delle risorse fiscali per abitante, senza il contributo di livellamento di cui all'art. 9a, è inferiore ai 2/3 della media cantonale (art. 7 cpv. 2 LCint). Pari criterio può essere adottato per casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 cpv. 2 (art. 8 cpv. 2 LCint). 4. Il Dipartimento delle istituzioni prima, il Consiglio di Stato poi, hanno ritenuto che non fossero date le premesse per concedere la compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 7 LCInt, la situazione finanziaria del comune potendo essere risanata con mezzi del comune stesso, segnatamente procedendo allo scioglimento del legato \_\_\_\_\_, passo quest'ultimo contestato dal ricorrente. 4.1. L'art. 215 cpv. 2 LOC prescrive che, al momento dell'introduzione della contabilità a partita doppia, i fondi di accantonamento preesistenti saranno sciolti a favore del capitale proprio, esclusi quelli vincolati per volontà di terzi. Il cpv. 3 precisa che anche i fondi di accantonamento vincolati saranno sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo, stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi prefissati. Anche i legati e donazioni rientrano nel concetto di fondi vincolati per volontà di terzi - come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (ricorso pag. 5 in fine) - e, come tali, sono essi pure soggetti a scioglimento qualora ne siano verificati i presupposti (esplicito in tal senso anche il rapporto 14.1.1987 della Commissione della legislazione sul

messaggio 2 luglio 1985 concernente la revisione della Legge organica comunale). 4.2. Ebbene, lo stesso ricorrente ammette di non aver intrapreso nulla per dar seguito alla volontà di \_\_\_\_\_, vuoi perché non vi sono poveri nel comune, vuoi perché senza ulteriori mezzi il legato non può attualmente esplicare effetti, i soli proventi del legato stesso non essendo sufficienti per creare delle strutture atte ad aiutare i meno abbienti. Neppure a seguito degli interventi del dipartimento delle istituzioni che in più occasioni ha reso attento il comune della necessità di sciogliere il legato a favore del risanamento finanziario del comune (lettere 10 settembre 1993, 28 aprile 1995 e 27 settembre 2000), il comune ha utilizzato il legato per gli scopi prefissati. Né prevede di poterlo fare in futuro, se non intervengono un miglioramento della situazione finanziaria del comune e l'aiuto di terzi. Ne discende che i presupposti esatti dalla LOC per lo scioglimento del legato sono dati. 5. Il ricorrente sostiene che lo scioglimento del legato non è possibile perché in contrasto con le normative del diritto successorio. 5.1. Giusta l'art. 482 CC, le disposizioni testamentarie possono essere gravate di oneri, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto. La legge non pone alcun limite alla durata degli oneri. Limitazioni possono però essere previste dal disponente oppure scaturire dalla situazione con cui l'onere era connesso (Escher, commento zurighese, nota 26 ad art. 482 CC). Nel caso in cui il disponente sia rimasto silente, la durata va stabilita determinando la sua volontà presunta. In proposito, il Tribunale federale, in considerazione degli artt. 335 cpv. 2 CC (inammissibilità dei fedecommessi di famiglia) ed in analogia all'art. 488 cpv. 2 CC (inammissibilità della doppia sostituzione fedecommissaria), ha ritenuto ammissibile una limitazione dell'onere a due generazioni (50-70 anni). In caso di prestazioni pecuniarie è invece postulata una limitazione a 30 anni (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkungs- und Fatalfristen, § 466, pag. 1286). 5.2. Nel caso concreto, l'a testatrice \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, deceduta il \_\_\_\_\_, dispose con testamento 1. settembre 1915 che, alla sua morte, alla sorella \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_ sarebbe pertocato l'usufrutto vita natural durante di tre quarti della successione. Alla di lei morte, la " \_\_\_\_\_ " proprietà doveva poi passare al comune di \_\_\_\_\_, con l'obbligo di devolvere annualmente i relativi utili ai poveri del comune. Il legato è costituito da due terreni siti in zona edificabile a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e da un libretto di risparmio con un saldo, al 31.12.2001, di fr. 86'237,15. L'onere imposto al comune con il legato non è stato limitato nel tempo, la disposizione testamentaria essendo silente in tal senso. Il legato aveva quindi quale chiaro scopo di aiutare i poveri del comune, in un'epoca in cui gli istituti previdenziali e sociali erano lungi dal garantire le attuali prestazioni e dipendevano in larga misura dall'iniziativa privata. La modifica del quadro legislativo, segnatamente l'introduzione di varie normative intese a contrastare il fenomeno della povertà, tra cui la legge sull'assistenza sociale, hanno di molto attenuato la problematica dell'indigenza. In passato, in assenza di un sistema previdenziale e sociale che potesse fornire prestazioni adeguate, erano sovente le istituzioni private e religiose ad intervenire in favore dei meno abbienti. Oggi questo è diventato un preciso compito dell'ente pubblico. Di conseguenza, con il passare del tempo, la portata dei legati per i poveri, quale quello qui in discussione, è stata molto relativizzata. Poiché con l'adeguamento delle istituzioni a carattere sociale il comune è oggi in ogni caso tenuto a fare, utilizzando mezzi propri, quanto la testatrice si era prefissa con il legato, l'onere imposto al comune mediante il legato si sovrappone a quello legale. Di conseguenza, l'onere imposto dalla testatrice può essere considerato adempiuto; ben si giustifica pertanto lo scioglimento del legato anche dal profilo contabile, a favore del capitale proprio, ritenuto

che, in ogni caso, i beni già appartengono al comune il quale, come già detto, si trova a dover assolvere questi compiti. 6. A mente del ricorrente la legge non subordinerebbe il diritto del comune di attingere al fondo di compensazione all'obbligo di realizzare i beni patrimoniali ed allo scioglimento dei legati esistenti. Basterà qui ricordare che lo strumento della compensazione intercomunale è inteso ad aiutare i comuni per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti e servizi essenziali, laddove il comune non è in grado di farvi fronte con mezzi propri. Quando il comune ha invece tali mezzi, si deve chiedere che esso impieghi prioritariamente questi per le proprie necessità, prima di far capo alla compensazione. 7. Sulla scorta di tali considerazioni la decisione del Consiglio di Stato, immune da violazioni del diritto, va confermata. Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 6, 7 LCInt; 215 LOC; 482 CC; 18, 28, 43, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.